

Art. 1  
L'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione Italiana di Studi Catalani (AISC), costituita a Roma il 27 giugno 1978, ha sede a Roma [1].

Art. 2  
FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di promuovere contatti e incontri fra studiosi della catalanistica, favorire la ricerca scientifica e la didattica nel settore, diffondere la conoscenza della cultura catalana in ogni sua manifestazione, con particolare attenzione alle discipline letterarie, linguistiche, storiche, artistiche, ispirandosi al criterio della più ampia interdisciplinarietà.
2. Mantiene ed estende i contatti con associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri, al fine di favorire e coordinare iniziative comuni.
3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione:
  - a. organizza conferenze, seminari e congressi;
  - b. incoraggia l'attività di ricerca e di divulgazione;
  - c. patrocina la pubblicazione di studi, monografie e riviste scientifiche;
  - d. promuove la diffusione dell'attività scientifica e didattica dei catalanisti italiani;
  - e. sostiene l'istituzione di biblioteche e archivi.

Art. 3  
DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'esercizio sociale e finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4  
SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione come soci ordinari tutti coloro che sono interessati ai suoi fini istituzionali. La loro ammissione è deliberata, previa domanda dell'interessato, dal Consiglio direttivo, che verifica la riconducibilità dell'attività scientifico-culturale del richiedente alle finalità individuate dall'art. 2.
2. Possono essere designati soci onorari a vita le personalità che per la loro attività di ricerca, di studio, di elaborazione culturale abbiano contribuito in modo rilevante alle finalità dell'Associazione. Il numero dei soci onorari non può superare il 10% della totalità dei soci. La designazione, proposta da almeno tre membri dell'Associazione, è deliberata dall'assemblea.
3. Tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale godono, all'interno dell'AISC, degli stessi diritti e doveri. Essi hanno il diritto e il dovere di conoscere le disposizioni dello Statuto e di accettare le norme che regolamentano la vita dell'Associazione. I soci non hanno alcun diritto sul

---

<sup>1</sup> L'Assemblea dei soci dell'AISC (Torino, 17 settembre 2015) ha individuato la propria sede presso la Delegació del Govern de la Generalitat in Italia, Via IV Novembre 114, 00187 - Roma.

patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento della stessa o di interruzione del rapporto associativo.

#### Art. 5.

### QUOTA ASSOCIATIVA

1. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale; l'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può modificarne l'entità.
2. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.
3. I soci contemporaneamente iscritti ad altre associazioni con cui sia stato stipulato un accordo godono di una riduzione della quota annuale, nella misura stabilita dall'assemblea.
4. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

#### Art. 6.

### DECADENZA, ESCLUSIONE, DIMISSIONI

1. La qualifica di socio si perde per dimissioni o per esclusione dovuta a morosità o ad atteggiamenti che danneggiano, moralmente o economicamente, l'Associazione. La decadenza e l'esclusione del socio sono in ogni caso deliberate dal Consiglio Direttivo.
2. L'iscrizione all'Associazione s'intende automaticamente rinnovata di anno in anno, salvo che il socio non comunichi previamente al Consiglio direttivo, per iscritto, l'intenzione di non rinnovarla. In tal caso, il socio potrà in futuro chiedere di aderire nuovamente all'Associazione, con decorrenza dalla nuova ammissione, senza il pagamento delle quote annuali pregresse.
3. Decadono per morosità i soci non in regola col pagamento di tre annualità della quota associativa. La decadenza si produce una volta decorso il termine per la regolarizzazione della posizione associativa fissato dal Consiglio direttivo in una comunicazione scritta indirizzata all'interessato. Nel caso in cui il socio dichiarato decaduto decida di riprendere il rapporto associativo, sarà tenuto a pagare le quote non versate fino al momento della decadenza, oltre a quella relativa alla annualità in corso.
4. I soci decaduti, esclusi o dimissionari non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale e sono comunque tenuti a soddisfare le pendenze eventualmente esistenti nei confronti dell'Associazione.

#### Art. 7

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a. l'Assemblea dei soci;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. il Revisore Contabile, se nominato.
2. Nessuna carica associativa è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il semplice rimborso delle spese a piè di lista sostenute da soci incaricati di svolgere un'attività in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 8  
ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Solo quelli in regola col pagamento delle quote annuali hanno diritto di voto.
2. All'Assemblea spetta:
  - a. la definizione delle linee programmatiche dell'Associazione;
  - b. l'approvazione del bilancio;
  - c. la determinazione della quota associativa annuale;
  - d. l'approvazione delle proposte pervenute al Consiglio Direttivo in ordine all'ammissione dei soci onorari;
  - e. l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti, ove si intenda nominarlo;
  - f. la modifica dello Statuto;
  - g. la deliberazione dello scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.
3. L'assemblea è convocata dal Presidente, per via telematica, con almeno trenta giorni di preavviso. La convocazione deve indicare: il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea, i punti all'ordine del giorno, accompagnati dai documenti da discutere o approvare..
4. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. Esso può essere integrato con proposte pervenute dai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea e accolte dal Consiglio Direttivo, che provvederà a darne tempestiva comunicazione ai soci.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Può essere convocata, in via straordinaria, anche su richiesta di almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.
6. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con una delega scritta affidata a un altro associato. È ammesso un massimo di due deleghe per associato. Non sono ammesse deleghe né per l'elezione del Consiglio Direttivo né per lo scioglimento dell'Associazione. Non sono ammesse deleghe rilasciate ai componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore dei conti, se nominato, nel caso quest'ultimo sia un socio.
7. L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti, salvo lo Statuto disponga diversamente; essa è costituita validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria, in prima convocazione, la presenza dei due terzi dei soci.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, assistito dal Segretario. Al Presidente spetta l'accertamento della regolare costituzione della Assemblea, del diritto dei soci a intervenire e votare, della regolarità delle deleghe. Spetta al Presidente dirigere la discussione e le votazioni.
9. Il Segretario redige un verbale delle riunioni dell'Assemblea dei soci e provvede a inoltrarlo, per via telematica, a tutti i soci nonché a trascriverlo sull'apposito libro, una volta approvato secondo le modalità definite in Assemblea. Copia della documentazione sarà depositata presso la sede dell'Associazione.
10. Il bilancio viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

## ART. 9.

### COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri eletti tra i soci in regola con il pagamento delle quote associative sulla base di una lista aperta di candidati. Il Presidente uscente indice le elezioni almeno tre mesi prima della data di svolgimento, nelle forme previste per la convocazione dell'Assemblea. Le candidature dovranno essere presentate, al più tardi, nel corso dell'Assemblea che precede la votazione.
2. Ai fini dello scrutinio, l'Assemblea nomina una Commissione elettorale di tre componenti, di cui quello con maggiore anzianità svolge le funzioni di Presidente. Prima di procedere alle votazioni, la Commissione verifica l'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo. A questi ultimi sarà consegnata una scheda vidimata da un membro della Commissione elettorale. Ciascun socio potrà esprimere la propria preferenza per un massimo di tre candidati, tra quelli – anche assenti – che abbiano fatto pervenire la propria candidatura nei termini di cui al comma 1.
3. Il votanti depositano le schede in un'urna sigillata. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente della Commissione elettorale, fatta constatare ai presenti l'integrità dell'urna, la apre e dà inizio alle operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche. Sono proclamati eletti i cinque candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità tra il quinto e il sesto candidato, si procede immediatamente al ballottaggio. Al termine delle operazioni, la Commissione elettorale redige il verbale della votazione.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, fino all'approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello della loro elezione, e possono essere rieletti immediatamente nel triennio successivo per una sola volta. Nella sua prima riunione, il Consiglio elegge a maggioranza assoluta il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; queste ultime due cariche possono essere assunte dalla stessa persona.
5. Qualora si producano vacanze al suo interno, l'organo deciderà se provvedere alla cooptazione di un nuovo consigliere o se attendere la prima assemblea dei soci utile. Nel caso in cui pervengano più candidature per il posto vacante, spetta all'Assemblea dei soci la decisione di confermare il consigliere cooptato o procedere alla elezione del nuovo componente. Nel caso venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'organo decade e deve essere convocata l'Assemblea dei soci per il suo rinnovo.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche per via telematica, almeno una volta l'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. Deve essere spedito per via telematica almeno sette giorni prima della data della riunione.
7. Le riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Le riunioni e le conseguenti deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e trascritte sull'apposito libro; copia della documentazione sarà depositata anche presso la sede dell'Associazione.
9. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  - a. promuovere l'attività dell'Associazione, in conformità alle finalità statutarie e alle linee programmatiche definite dall'Assemblea, cui il Direttivo deve sottoporre una relazione alla fine del mandato;
  - b. raccogliere e amministrare i fondi dell'Associazione;

- c. valutare le domande di ammissione dei candidati, secondo quanto stabilito dall'art. 4, nonché deliberare in ordine alla esclusione e alla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 6;
- d. designare e coordinare eventuali commissioni costituite per seguire specifici progetti o iniziative;
- e. predisporre il bilancio annuale.

## ART. 10 CARICHE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati, procuratori e periti. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali. Ha la responsabilità di fare eseguire le deliberazioni adottate dagli organi da lui presieduti, assicurando lo svolgimento dell'attività dell'Associazione. Sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza. In caso di impedimento o assenza del Presidente e del Vice Presidente, ne farà le veci il componente più anziano del Consiglio Direttivo.
3. Spetta al Tesoriere:
  - a. curare la compilazione del bilancio, seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente;
  - b. provvedere alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre all'esame del Revisore dei conti, se nominato, e del Consiglio Direttivo per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
  - c. tenere aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme di legge;
  - d. provvedere alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa e banca e al versamento delle somme incassate sul conto dell'Associazione;
  - e. provvedere all'aggiornamento del registro dei soci in base al pagamento della quota di iscrizione;
  - f. firmare, su incarico del Presidente, i mandati di pagamento e la corrispondenza.
  - g. gestire le somme di pertinenza dell'Associazione, da lui riscosse o affidategli; presentare i conti a ogni richiesta sia del Presidente sia del Revisore, se nominato. Può disporre, su autorizzazione del Consiglio direttivo, di somme in contanti per pagamenti urgenti.
5. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, di cui cura la trascrizione, sottoscrivendoli e verificando che siano firmati dal Presidente.

## ART. 11 REVISORE

1. Il Revisore può essere un socio o un terzo esterno all'Associazione; può essere eletto dall'Assemblea e resta in carica tre anni, fino alla data della seduta che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio. E' immediatamente rieleggibile. L'incarico di Revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

2. In caso di vacanza del Revisore eletto deve essere convocata l'Assemblea dei soci per provvedere alla sua sostituzione..
3. Spetta al Revisore la vigilanza sulla corretta amministrazione dell'Associazione, sulla regolare tenuta delle scritture contabili e dei bilanci dell'Associazione.
4. Il Revisore presenta annualmente al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci una relazione sull'attività di controllo compiuta.

## ART. 12

### FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E PATRIMONIO SOCIALE

1. I proventi dell'Associazione sono costituiti da:
  - a. le quote associative;
  - b. le entrate derivanti da lasciti e donazioni;
  - c. gli stanziamenti deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da enti locali e da altre istituzioni ed enti pubblici e privati;
  - d. ogni altra entrata che concorra a incrementare i fondi sociali.
2. Il patrimonio sociale è costituito da:
  - a. i materiali bibliografici e di ricerca appartenenti all'Associazione;
  - b. tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione;
  - c. i fondi di riserva degli avanzi di gestione.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## Art. 13

### SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci. Per le questioni di ordine patrimoniale relative allo scioglimento dell'Associazione si applicano le norme sancite dalle disposizioni di legge. Eventuali beni o redditi residui saranno devoluti ad Associazioni o Enti culturali che perseguano finalità analoghe a quelle dell'AISC.

## Art. 14

### TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. L'Associazione garantisce a tutti i soci la protezione dei dati personali di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

## Art. 15

### DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le disposizioni concernenti la composizione numerica del Consiglio direttivo troveranno

applicazione a partire dalla cessazione del mandato di quello in carica al momento dell'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie.

3. Le disposizioni concernenti l'adesione all'AISC si applicheranno fatta salva la posizione associativa di coloro che risultano già membri dell'associazione ai sensi della previgente disciplina statutaria.

4. Fino a diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 8, punto c, la quota associativa resta fissata in euro 30.

5. Le presenti modifiche statutarie sostituiscono integralmente lo Statuto registrato a Roma il 27 giugno 1978, atto costitutivo dell'AISC.